

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCOSTUDITI

Rep. _____

Fra i Signori;

- Sindaco Livio Allisiardi, in rappresentanza del Comune di Costigliole Saluzzo
- Destefanis Carla, in rappresentanza del Rifugio La Cuccia

Richiamate:

- a) la Legge n.281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di animali da affezioni e prevenzione del randagismo”(G.U. n. 203 del 30/08/1991);
- b) la Legge Regionale n. 34 del 26/07/93 “Tutela e controllo degli animali da affezione” e, in particolare, l’art. 7 che prevede, da parte dei Comuni – singoli o associati – l’istituzione e il mantenimento in esercizio di un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati;
- c) la Legge Regionale n. 20 del 13/04/92 “Istituzione anagrafe canina”.
- d) Il Regolamento recante criteri per l’applicazione della Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993 – promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11/11/1993;

Dato atto che il Comune di Costigliole Saluzzo non dispone, neppure in forma associata, di proprio canile operativo, per cui è necessario affidare i servizi oggetto della normativa richiamata a soggetto esterno, previa convenzione;

Considerato che la convenzione con il soggetto incaricato per gli adempimenti di legge (cattura, custodia, ecc.) deve recepire in toto le direttive regionali in materia;

Quanto sopra premesso tra i sunnominati contraenti i quali dichiarano di conoscere e confermare la presente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Costigliole Saluzzo affida al Rifugio La Cuccia, l’incarico di cattura e custodia dei cani randagi o vaganti, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art. 4 della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (Legge 14.08.1991 n. 281).

ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione, l'affidatario del servizio in oggetto si obbliga in particolare a svolgere i seguenti servizi:

- 1) Provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti nel territorio comunale dietro segnalazione dei Carabinieri , Polizia Locale, Asl o da parte del Sindaco o suo incaricato. Tale recupero dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le tre ore dalla chiamata.
- 2) Gli animali dovranno essere inviati al “Canile Sanitario” di Cuneo per l’osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, presso la predetta struttura si verificherà la presenza di un codice identificativo che possa far risalire al proprietario, in tal caso verrà restituito, secondo le modalità stabilite dal Servizio Veterinario dell’Asl competente, con spese a carico del proprietario stesso.
- 3) Trascorso il periodo di osservazione il Rifugio “La Cuccia” dovrà provvedere a prelevare il cane e a trasferirlo presso il proprio canile rifugio.
- 4) Osservare le norme di igiene personale atte a evitare la trasmissione i eventuali zoonosi, osservando le norme di pulizia e disinfestazione dei box del canile e disponendo che i cani abbiano costantemente a disposizione acqua e alimenti almeno una volta al giorno, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario
- 5) Provvedere alla sistemazione presso privati cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento, dei cani custoditi presso la struttura, se non sono stati reclamati da nessuno entro 60 giorni dalla cattura.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL RIFUGIO

Il Rifugio si impegna a:

- svolgere con diligenza tutte le attività di cui alla presente Convenzione con persona in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta.
- aprire le strutture al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 17.30 (inverno 01 ottobre - 31 marzo) e dalle 15.00 alle 18.00 (estate 1 aprile – 30 settembre) domenica e festivi esclusi.
- garantire reperibilità costante 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, utilizzando idonee apparecchiature telefoniche: telefoni cellulari Carla 331/3284458 e Mara 346/0104754.
- tenere aggiornato un apposito registro di “carico - scarico” degli animali, su cui annotare data e luogo della cattura, i dati segnaletici degli animali catturati, il numero identificativo, gli eventuali interventi veterinari effettuati, la data di affido temporaneo ed eventuale cessione, le generalità del destinatario e compilare la prevista modulistica in caso di affido o morte del cane, trasmettendola tempestivamente al servizio veterinario dell’Asl competente, che provvederà anche alla prevista vigilanza sulla struttura.
- nel caso di decesso dell’animale, richiedere l’intervento del veterinario, che dopo gli accertamenti del caso dovrà dare il nulla osta per il trasporto del cadavere presso idonee strutture.

- effettuare le foto dei cani introdotti per l'eventuale inserimento nel sito regionale ARVET Piemonte nella vetrina dei cani adottabili.
- assicurare che verrà tenuto un comportamento disponibile e collaborativo nei confronti dei cittadini interessati alle adozioni, dei volontari nel corso delle loro attività e dei funzionari pubblici.
- realizzare e mantenere attivo un sito internet finalizzato alla sensibilizzazione e promozione dell'adozione dei cani presenti in Rifugio.
- attenersi a tutte le disposizioni che gli vengono impartite dal Comune e dal Servizio Veterinario competente il quale espletterà la vigilanza su di esso e assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Comune è tenuto a:

- Una quota fissa giornaliera pari ad euro 3,00 **oltre ad IVA** per ogni ospite da **versarsi entro 30 gg.**
- Una quota fissa annua di € 500,00 iva **esclusa**.
- Il pagamento di tutte le spese veterinarie (tra cui: primo soccorso in caso di cane ferito, sterilizzazione o castrazione, interventi chirurgici o specialistici per il mantenimento in salute dei cani), **inclusi** i vaccini e i trattamenti per parassiti interni ed esterni periodici.
- Il pagamento di interventi di sterilizzazione o castrazione degli ospiti, che verranno effettuati dal veterinario convenzionato col Rifugio trascorsi 60 gg dal ritrovamento a seguito di comunicazione scritta.
- Il pagamento di farmaci che si rendessero necessari in caso di malattia dei cani a seguito di presentazione della ricetta veterinaria e ricevuta della farmacia (bolla di accompagnamento o fattura)

Si precisa che per quanto riguarda i cani di proprietà e le varie problematiche ad essi connesse, laddove vengano rilevate situazioni di disagio ed emergenze igienico sanitarie, il Sindaco può attivare il Rifugio e concordare gli interventi necessari. In particolare si precisa che:

- In caso di sequestri giudiziari/sfratti/interventi delle Forze dell'Ordine, il Rifugio offre il servizio di recupero ed accoglienza cani mentre al Comune compete il rimborso spese di € 2,50 al giorno per cane; tale costo verrà recuperato attraverso la richiesta da parte degli Enti agli interessati;
- In caso di ritiro di cane di proprietà di persone sole seguite dai servizi sociali, il Rifugio offre il servizio di accoglienza mentre al Comune compete il rimborso spese di € 2,50 al giorno per cane; tale costo verrà recuperato attraverso la richiesta agli interessati, salvo che dalle relazioni dei servizi sociali risulti l'impossibilità a provvedere;
- Nel caso di dipartita dei/del proprietario di cane senza famigliari, il Rifugio offre lo stesso servizio già menzionato per il punto precedente.

Resta inteso che le spese di cattura e assistenza dell'animale verranno addebitate al proprietario previo pagamento della somma dovuta al Rifugio "La Cuccia", attraverso contanti, C/C o altra forma di pagamento ritenuta idonea dalla ditta stessa.

Nel caso di mancato pagamento la ditta tratterà l'animale rivalendosi in sede civile per la riscossione degli importi dovuti, dandone tempestiva comunicazione al corpo di Polizia Municipale di Costigliole Saluzzo per ciò che riguarda i dati del proprietario per eventuali infrazioni amministrative da contestare.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione viene stabilita per la durata di anni 1 e mesi 9, dall'1.04.2020 al 31.12.2020. Sei mesi prima della scadenza le parti potranno accordarsi per il rinnovo della convenzione stessa con aggiornamento delle condizioni. A tale scopo è fatto obbligo al gestore del servizio di produrre un'accurata relazione del servizio con tutte le note giustificative al fine di determinare i prezzi offerti relativi all'eventuale rinnovo della convenzione stessa per gli anni successivi.

La convenzione, comunque, potrà essere revocata in qualunque tempo in caso di inadempienze contrattuali, maltrattamenti degli animali o per altre ragioni di pubblico interesse.

ART. 6 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura, incluse le generalità del personale addetto al servizio, verranno trattati al fine di ottemperare agli obblighi di legge cui il Comune è soggetto e nell'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune è investito. Il mancato o l'errato conferimento dei dati personali richiesti comporta l'esclusione dalla presente procedura.

Il titolare del trattamento è il Comune di Costigliole Saluzzo. Il Responsabile della Protezione Dati (in seguito "DPO") nominato dal Comune è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email dpo@aesseservizi.eu).

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa privacy vigente. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal Titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

L'interessato potrà rivolgersi Comune e/o al DPO per accedere ai propri dati, farli limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti applicabili previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR 679/2016.

ART. 7 – CONCLUSIONI

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto all'art. 5 – 2° comma del D.P.R. n. 131/86.

ART. 8 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

- L'inosservanza da parte del Rifugio di quanto disposto all'art. 3 previsto dalla presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.
- L'inosservanza da parte del Comune di quanto disposto all'art. 4 previsto dalla presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.

Letto confermato e sottoscritto.

DATA

Rifugio La Cuccia

Comune di Costigliole Saluzzo